

REGOLAMENTO CONSIGLI DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 (Oggetto del Regolamento)

- 1) Il presente Regolamento disciplina la costituzione, l'ordinamento ed il funzionamento dei Consigli di Partecipazione del Comune di Cornaredo, così come istituiti ed individuati nei successivi articoli; disciplina l'autonomia funzionale nell'ambito delle attribuzioni indicate ed i rapporti tra gli stessi e l'Amministrazione Comunale.

Art. 2 (Principi e finalità)

- 1) Al fine di favorire la massima e democratica partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, economiche, sociali e culturali della città ed individuare un nuovo modello di sviluppo locale, fondato sulla valorizzazione delle risorse sociali, ambientali, territoriali da parte della comunità, sono costituiti, in ciascun Quartiere individuato nel successivo art. 3), i Consigli di Partecipazione.
- 2) Con la costituzione dei Consigli di Partecipazione l'Amministrazione Comunale intende favorire il massimo e democratico contributo dei cittadini alle scelte politiche, economiche, sociali e culturali della città, ed in particolare:
 - perseguire, attraverso l'autogoverno locale e la responsabilità solidale, il fine dello sviluppo e benessere sociale, il mantenimento di legami intergenerazionali ed il rispettoso confronto interculturale;
 - gestire il patrimonio pubblico e le risorse collettive con il concorso della comunità ;
 - consolidare e diffondere il principio della solidarietà quale essenziale fattore di aggregazione sociale.

Art. 3 (Istituzione dei Consigli di Partecipazione)

- 1) Nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Comunale e per le finalità di cui al precedente articolo 2 il territorio comunale si suddivide nei seguenti Quartieri :
 1. S. Pietro all'Olmo 1 - "Centro Storico"
 2. S. Pietro all'Olmo 2 - "S.Siro-Merendi"
 3. Cornaredo 1 "Via Brera/Piazza Libertà/Nord Cornaredo"
 4. Cornaredo 2 "C.na Torrette/Via dei Mille/Via Brera"
 5. C.na Croce
- 2) La delimitazione delle zone entro cui sono costituiti i Quartieri è indicata nell'allegato al presente regolamento.
- 3) Il funzionamento e le attribuzioni dei Consigli di Partecipazione sono normati dal presente regolamento.

Art. 4 (Consigli di Partecipazione - Natura giuridica)

- 1) I Consigli di Partecipazione sono organismi privi di personalità giuridica che si pongono come soggetti autonomi di collegamento tra i Quartieri e l'Amministrazione Comunale.

- 2) Sono promossi e riconosciuti dall'Amministrazione Comunale in quanto istituiti per stimolare e realizzare la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e alle scelte amministrative, collaborando con l'Amministrazione stessa in termini di confronto, di trasparenza, di informazione, di miglioramento del territorio e dei servizi.

Art. 5 (Compiti e attribuzioni fondamentali)

- 1) Ai Consigli di Partecipazione sono attribuiti le seguenti funzioni:
- redigere annualmente, entro il 31 luglio, un rapporto sullo stato del Quartiere; tale rapporto una volta approvato dal Consiglio di Partecipazione, viene trasmesso al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale; quest'ultimo provvede a trasmettere il medesimo ai Capigruppo consiliari ed ai Presidenti delle Commissioni consiliari. I rapporti sullo stato dei quartieri saranno oggetto di una apposita discussione consiliare, che si dovrà svolgere preliminarmente alla sessione di approvazione del Bilancio di Previsione;
 - promuovere, autoregolamentare e gestire la sessione del Bilancio Partecipativo, nei termini indicati dal successivo art. 7.
 - promuovere iniziative e manifestazioni atte a stimolare la vita sociale del Quartiere, partecipando, a tal fine, alla gestione di spazi e strutture di proprietà o in uso all'Amministrazione Comunale; a tale scopo dovrà essere redatto un apposito programma annuale di intervento da presentare, unitamente al rapporto sullo stato del Quartiere, all'Amministrazione Comunale che provvederà a verificarne la fattibilità per l'eventuale inserimento nella programmazione amministrativa provvedendo, conseguentemente, al relativo finanziamento;
 - collaborare al fine di verificare lo stato della gestione dei servizi erogati nel Quartiere o nei medesimi decentrati e proporre eventuali soluzioni migliorative degli stessi;
 - promuovere riunioni di categoria, incontri e dibattiti;
 - formulare su richiesta del Consiglio Comunale e della Giunta il proprio parere preventivo su questioni d'interesse specifico del Quartiere o di carattere generale del Comune.
- 2) La Giunta Comunale attiva, ai fini di cui alle attribuzioni riconosciute ai Quartieri, i necessari percorsi informativi e di confronto con i Consigli di Partecipazione.

Art. 6 (Ulteriori attribuzioni)

- 1) Il Consiglio di Partecipazione può avanzare progetti e proposte alla Giunta nell'ambito dei compiti e delle funzioni ad essa attribuite. La Giunta provvederà a comunicare le proprie determinazioni entro 30 gg. dalla presentazione.
- 2) Il Consiglio di Partecipazione su temi riguardanti l'area di appartenenza può chiedere al Presidente del Consiglio Comunale l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno del Consiglio medesimo. Il Presidente del Consiglio comunale, acquisito il parere favorevole del Sindaco o di un quinto dei consiglieri comunali, entro 30 giorni dalla richiesta, iscrive l'argomento o comunica la ragione della non iscrizione.
- 3) Almeno due Consigli di Partecipazione promuovono la convocazione di un Consiglio comunale aperto che il Presidente del Consiglio comunale, acquisito il parere favorevole del Sindaco o di un quinto dei consiglieri comunali, indice entro 30 giorni dalla richiesta o comunica la ragione della non convocazione.

Art. 7
(Sessione del Bilancio Partecipativo)

- 1) La sessione annuale del Bilancio Partecipativo si articola in due fasi: una di proposta ed una di verifica.
- 2) La fase di proposta si svolge, in ciascun esercizio finanziario, in un periodo antecedente, (Ottobre / Dicembre) all'approvazione, da parte della Giunta Comunale, della bozza di Bilancio di previsione annuale e pluriennale e del connesso programma annuale e pluriennale dei lavori pubblici,;
- 3) La fase di verifica si svolge in un periodo (Giugno / Settembre), antecedente all'approvazione del Conto Consuntivo e degli equilibri di bilancio per l'esercizio corrente.
- 4) Durante tale sessione i Consigli di Partecipazione dovranno promuovere specifiche assemblee generali, sub-territoriali di Quartiere, "iniziative integrate" di partecipazione attraverso specifici questionari con compilazione individuale e registrata.
- 5) E' obbligo per i Consigli di Partecipazione promuovere la sessione annuale del Bilancio Partecipativo, pena decadenza pronunciata dal Consiglio Comunale.

Art. 8
(Interrogazioni – Consultazioni – Risoluzioni)

- 1) Il Consiglio di Partecipazione può presentare interrogazioni al Sindaco chiedendo chiarimenti su specifici atti. Alla interrogazione è data risposta entro 30 giorni. Delle interrogazioni, tramite il Presidente del Consiglio, viene trasmessa copia ai Capigruppo consiliari.
- 2) Il Consiglio di Partecipazione può promuovere consultazioni tra i cittadini residenti nell'area di competenza su specifici argomenti nei modi che riterrà più opportuni.
- 3) Il Consiglio di Partecipazione può esprimersi con risoluzioni che vengono trasmesse al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale. Tali risoluzioni, per conoscenza, sono inviate anche ai Capigruppo consiliari.

Art. 9
(Informazione)

- 1) I Consigli di Partecipazione possono avvalersi del notiziario "Il Comune" e del sito WEB del Comune, nei quali sono riservati appositi spazi, per informare i cittadini sull'attività svolta.
- 2) Contestualmente alla notifica ai Consiglieri comunali della convocazione del Consiglio Comunale, l'ordine del giorno degli argomenti in discussione è trasmesso ai Presidenti dei Consigli di Partecipazione.
- 3) I Consigli di Partecipazione possono chiedere, motivandone le ragioni, la documentazione amministrativa necessaria per l'espletamento della propria attività.

Art. 10
(Assemblea di Quartiere)

- 1) L'Assemblea di Quartiere è costituita dai cittadini residenti nel Quartiere che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
- 2) L'Assemblea di Quartiere è convocata dal Consiglio di Partecipazione per discutere di problematiche di interesse specifico.

- 3) Il Sindaco, di concerto con il Presidente del Consiglio comunale e del Presidente del Consiglio di Partecipazione, può convocare Assemblee di Quartiere, anche in modo congiunto, su temi di rilevanza comunale.

Art. 11 (Convocazione e funzionamento)

- 1) L'Assemblea di Quartiere è convocata nei seguenti casi:
- per la sessione annuale del Bilancio Partecipativo di cui al precedente articolo 7)
 - per discutere il rapporto annuale sullo stato del Quartiere ed il programma annuale di attività dell'Amministrazione Comunale;
 - quando ne facciano richiesta un terzo dei componenti del Consiglio di Partecipazione;
 - quando ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri comunali;
 - ogni qualvolta il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale lo ritengano opportuno;
 - quando lo richiedono, in forma scritta nr 40 cittadini residenti nel Quartiere.
- 2) L'Assemblea assume le decisioni a maggioranza degli intervenuti residenti nel Quartiere;
- 3) Il pronunciamento dell'Assemblea rappresenta un indirizzo per il lavoro del Consiglio di Partecipazione.
- 4) Le adunanze sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Partecipazione.

Art. 12 (Risorse)

- 1) L'Amministrazione comunale assicura le risorse necessarie per garantire il funzionamento dei Consigli di Partecipazione, con una quota rapportata al numero dei residenti, da inserire annualmente nel bilancio comunale.

Art. 13 (Composizione ed elezione dei Consigli di Partecipazione)

- 1) Ciascun Consiglio di Partecipazione viene eletto immediatamente dopo il rinnovo del Consiglio Comunale e l'elezione del Sindaco. Resta in carica fino alla metà del mandato amministrativo (2 anni e mezzo) ; il Consiglio di Partecipazione, così rinnovato, decade con il Consiglio Comunale ed il Sindaco, pur rimanendo in carica fino al successivo rinnovo del medesimo Consiglio di Partecipazione. Ciascun Consiglio di Partecipazione è composto da nr. 7 membri, come segue:
- n. 5 membri risultano eletti tra coloro che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza alle elezioni del Consiglio di Partecipazione.
 - ad integrazione dei predetti 5 componenti, risultano eletti: il primo candidato, che ha riportato il maggior numero di preferenze, del sesso meno rappresentato tra i primi cinque eletti di cui al precedente comma, il primo candidato al di sotto di 20 anni, alla data delle elezioni, che ha riportato il maggior numero di preferenze.
 - Qualora non vi fosse uno od ambedue i candidati con le predette caratteristiche il Consiglio di Partecipazione è integrato, rispettivamente, con i candidati non eletti più giovani.
- 2) L'elezione di ciascun Consiglio di Partecipazione avviene su un'unica lista di candidati, che dovrà essere composta da un numero non inferiore a 12 (dodici).

- 3) Hanno diritto al voto i cittadini residenti nel Quartiere in cui si elegge il rispettivo Consiglio di Partecipazione che, alla data delle elezioni, abbiano compiuto il sedicesimo anno d'età;
- 4) Ciascun residente, dopo la data di indizione della procedura di elezione del Consigli di Partecipazione, può presentare, con le modalità che saranno appositamente comunicate a cura del Sindaco, la propria candidatura per l'elezione. La predetta candidatura deve essere presentata alla Commissione elettorale non oltre il ventesimo giorno antecedente la data fissata per le votazioni.
- 5) Il Consiglio Comunale stabilisce la data di effettuazione delle elezioni dei Consigli di Partecipazione che, per la prima volta, dovranno svolgersi entro sei mesi dalla data di approvazione del presente regolamento, mentre, per i successivi, entro tre mesi dal rinnovo del Consiglio Comunale.
- 6) Le elezioni dei Consigli di Partecipazione sono indette con provvedimento del Sindaco almeno 45 giorni prima della data delle votazioni.

Art. 14
(Iniziative volte a favorire l'espressione del voto)

- 1) Nel periodo antecedente la presentazione delle candidature il Consiglio Comunale e la Giunta indicano assemblee pubbliche nelle frazioni per promuovere la partecipazione attiva e passiva all'evento elettorale.
- 2) L'Amministrazione promuove, a mezzo dei vari strumenti di comunicazione utilizzabili, la più diffusa informazione al fine di favorire la conoscenza e la conseguente partecipazione al voto.

Art. 15
(Commissione elettorale)

- 1) Alla commissione elettorale comunale è attribuita la competenza di sovrintendere alla organizzazione delle elezioni dei Consigli di Partecipazione. Alla medesima spettano anche le funzioni di controllo e verifica della regolarità del procedimento.
- 2) La commissione elettorale, per ciascun Quartiere, provvede:
 - alla revisione ed approvazione delle liste degli elettori aventi diritto al voto;
 - alla formazione delle liste dei candidati previa verifica dei criteri di cui al precedente art. 13 e dei requisiti di cui al successivo articolo;
 - alla nomina dei componenti ciascun seggio elettorale;
 - all'approvazione dei verbali degli scrutini ed alla proclamazione degli eletti. I predetti verbali vengono trasmessi al Consiglio Comunale, tramite il Presidente, per la convalida degli eletti.

Art. 16
(Requisiti)

- 1) Possono essere eletti componenti del Consiglio di Partecipazione i cittadini iscritti nelle liste degli elettori di ciascun Quartiere, residenti nel Quartiere stesso, che alla data delle elezioni abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
- 2) Non possono essere eletti componenti della Consiglio di Partecipazione i cittadini che siano consiglieri o assessori comunali oppure dipendenti comunali, né coloro che non possiedano i requisiti di eleggibilità di cui all'art. 60 del T.U. 267/00.

- 3) Si applicano, in ogni caso, i disposti di cui al Capo II del citato Testo Unico in materia di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità.

Art. 17
(Organizzazione del voto)

- 1) I Candidati ammessi all'elezione del Consiglio di Partecipazione vengono inseriti in una lista unica la cui composizione è definita, per sorteggio, dalla Commissione Elettorale.
- 2) Ciascun elettore può esprimere un solo voto di preferenza.
- 3) Gli eletti nei rispettivi Consigli di Partecipazione sono determinati con i criteri di cui al precedente articolo 13 comma 1 e 2.
- 4) A parità di voti risulta eletto il più giovane di età.
- 5) Le operazioni di voto sono regolamentate con deliberazioni di Giunta e non possono avere luogo in coincidenza con le altre votazioni.
- 6) In ogni quartiere è individuata una sede per l'esercizio del voto con uno o più seggi elettorali;
- 7) Ogni cittadino avente diritto al voto riceve entro la data delle elezioni una comunicazione dall'Amministrazione Comunale con l'indicazione della lista dei candidati, del luogo e dell'orario delle votazioni.

Art. 18
(Nomina, decadenza, sostituzioni)

- 1) I Consigli di Partecipazione vengono convalidati ed insediati dal Consiglio comunale e rimangono in carica fino all'insediamento del nuovo Consiglio di Partecipazione.
- 2) Il componente del Consiglio di Partecipazione che, senza giustificato motivo comunicato al Presidente e verbalizzato contestualmente alla presa d'atto dell'assenza, risulti assente per tre riunioni consecutive, oppure per 5 negli ultimi 365 giorni, decade dall'incarico.
- 3) La contemporaneità delle dimissioni rassegnate dalla metà più uno dei componenti comporta lo scioglimento del Consiglio di Partecipazione. In tal caso il medesimo viene rinnovato con le stesse procedure previste per l'elezione.
- 4) Si decade, inoltre, dalla carica di componente del Consiglio di Partecipazione qualora, nel corso del mandato, si determini una delle condizioni di cui all'art. 16. Decade, altresì, un componente che non risiede più nel Quartiere dove è stato eletto.
- 5) Il primo dei non eletti sostituisce il componente decaduto. La surroga avviene nel primo Consiglio Comunale utile a seguito della verifica effettuata dal Presidente del Consiglio di Partecipazione sul diritto alla sostituzione.

Art. 19
(Prima convocazione)

- 1) La prima convocazione del Consiglio di Partecipazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Comunale. Quest'ultimo presiede il medesimo fino alla nomina del Presidente del Consiglio di Partecipazione.
- 2) Il Presidente del Consiglio di Partecipazione è nominato, con voto segreto, a maggioranza dei componenti in prima convocazione ed a maggioranza dei presenti in seconda convocazione; dell'avvenuta nomina si redige verbale da trasmettere al Consiglio Comunale.

Art. 20
(Funzioni del Presidente)

- 1) Il Presidente del Consiglio di Partecipazione:
 - convoca e presiede il Consiglio di Partecipazione per la discussione di materie allo stesso attribuiti;
 - convoca e presiede l'Assemblea di Quartiere;
 - attribuisce le funzioni di Segretario ad un componente che cura la redazione del verbale delle sedute e la trasmissione degli stessi al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale;
 - pone in approvazione, nella seduta del Consiglio di Partecipazione immediatamente successivo, i verbali redatti dal Segretario e li sottoscrive;
 - verbalizza e sottoscrive le presenze dei Consiglieri ai fini della decadenza dall'incarico per assenza ingiustificata;
 - è responsabile del buon andamento e della conservazione dei locali, dei beni mobili assegnati alla gestione del Consiglio di Partecipazione;
 - promuove ed autorizza l'impiego delle risorse economiche assegnate al Consiglio di Partecipazione.

Art. 21
(Conferenza dei Consigli di Partecipazione)

- 1) Per le finalità di cui al presente regolamento, per il funzionamento la verifica ed il coordinamento degli istituti partecipativi, è istituita la Conferenza dei Consigli di Partecipazione. La medesima è così composta:
 - Presidente Consiglio Comunale, che la coordina e la presiede;
 - Sindaco;
 - Vice Presidente Consiglio Comunale;
 - Presidenti dei Consigli di Partecipazione.

Art. 22
(Norma finale)

- 1) La prima elezione dei Consigli di Partecipazione può avvenire, nel periodo indicato dall'art. 13, anche in modo graduale nei diversi quartieri, al fine di rendere effettivamente partecipato il processo costitutivo, anche attraverso l'indizione di specifiche iniziative di informazione e sensibilizzazione promosse dalla Amministrazione Comunale.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento allo Statuto Comunale ed al Regolamento del Consiglio Comunale. Eventuali interpretazioni autentiche competono esclusivamente al Consiglio Comunale.